

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 50/C N. 51/C (2003-2004)

Riunioni del
17 maggio 2004
20 maggio 2004

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 50/C - RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2004

1 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELVERDE/ZAGAROLO DEL 15.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)

Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio del 19.2.2004 l'U.S. Zagarolo esponeva che il calciatore Manfrè Mirko, schierato in campo dalla Pol. Casterverde Calcio nella gara Casterverde/Zagarolo del 15 febbraio precedente, ricopriva le cariche di Direttore Tecnico, Allenatore esordienti 91 e Responsabile della Scuola Calcio in seno alla società Lodigiani Calcio s.r.l.. Faceva presente, pure, che altro calciatore schierato dalla stessa Pol. Casterverde, Madonnini Michele, ed il Dirigente accompagnatore Piangerelli Massimo rivestivano la carica, rispettivamente, di Istruttore sportivo e di Istruttore pulcini 1993 sempre in seno alla società Lodigiani. Tenuto conto della duplicità di tesseramento e della conseguente irregolarità della posizione di tutti, chiedeva che fosse inflitta alla Pol. Casterverde la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 18 marzo 2004 la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo in relazione al Madonnini, la cui posizione era risultata regolare, ed al Piangerelli, la cui posizione di Dirigente accompagnatore, ancorché eventualmente irregolare, era irrilevante ai fini del risultato della gara. Osservava invece, quanto al Manfrè, che questi, pur non risultando iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della soc. Lodigiani, era risultato ricoprire la carica di Dirigente responsabile della scuola calcio di detta società. Rilevava però che tale circostanza non influiva sulla regolarità della sua posizione nella gara del 15.2.2004, dal momento che la soc. Lodigiani Calcio era affiliata a Lega diversa, la Lega Professionisti Serie C, e l'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. non consente il tesseramento quale calciatore di dirigenti di società della medesima Lega.

In relazione allo stesso Manfrè rilevava la Commissione che lo stesso era risultato rivestire anche la qualifica di Responsabile Tecnico Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Lazio; carica, questa, certamente incompatibile con quella di calciatore a norma dell'art. 10 comma 7 delle N.O.I.F.. Sia pure per ragione diversa da quelle prospettate dalla società reclamante, accoglieva il ricorso, dunque, ed infliggeva alla Pol. Casterverde le sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda di € 100,00.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che, prendendo spunto da quanto rilevato dalla Commissione, rilevava come il reclamo fosse stato accolto in relazione ad un motivo non dedotto dalla società e come circostanza come questa dovesse comportare nullità e/o illegittimità della decisione impugnata. Peraltro, osservava ancora la società, la Commissione Disciplinare aveva dato luogo a violazione del contraddittorio, visto che si era espressa su circostanza non evidenziata nel reclamo ed in relazione alla quale non aveva potuto argomentare alcunché. Contestava da ultimo, e quanto al merito, che il Manfrè rivestisse la qualifica di Responsabile Tecnico Provinciale presso il Comitato Regionale Lazio, ma osservava in ogni caso come l'attività svolta in seno al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica non fosse assimilabile alla qualifica di Dirigente federale quale prevista dall'art. 10 delle N.O.I.F..

Chiedeva, in definitiva, l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

L'appello della Pol. Casterverde Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

In effetti, a norma dell'art. 29 commi 5 e 6 C.G.S. i reclami devono essere specificamente motivati, pena, in caso contrario (mancanza o genericità della motivazione) la loro inammissibilità. Ma disposizione come questa, da porre in correlazione con l'incameramento della tassa nel caso in cui il reclamo non venga accolto neppure parzialmente, muove dalla necessità di garantire al sistema della Giustizia sportiva una sua dignità e risponde alla conseguente esigenza che gli Organi di giustizia siano investiti con serietà; quella serietà che l'obbligo di spiegare le ragioni del proprio reclamo e la correlativa necessità di riflettere su ciò che si prospetta all'Organo di giustizia garantiscono in misura maggiore rispetto ad un reclamo proposto senza indicazione alcuna di un qualche motivo.

È evidente, tuttavia, che regola come questa non può costituire limite all'Organo giudicante nel momento in cui ravvisa di sua iniziativa circostanze che influiscono sulla regolarità della gara; non può esserlo per la primaria, insopprimibile esigenza che i comportamenti di quanti operano in seno alla Federazione Calcio siano conformi ai principi della lealtà, della correttezza e della probità. Si tratta di principi fondamentali nell'ambito dell'attività sportiva, non a caso sanciti dall'articolo 1 del C.G.S. principi che necessitano che non vengano elusi impone che siano riaffermati in ogni circostanza, al di là ed a prescindere da preclusioni di natura meramente formale.

Alla luce di quanto appena rilevato non può costituire motivo di nullità della decisione di un Organo di giustizia sportiva né può dirsi che realizzi violazione del contraddittorio il fatto che una Commissione Disciplinare, ad esempio, si avveda, come nel caso in esame, della posizione irregolare di un calciatore e la ponga a base della propria decisione anche se non investita (sul punto) dalla società reclamante. Non lo è esattamente come negli innumerevoli altri casi, di questa stessa Commissione o di altri Organi della giustizia sportiva, nei quali la decisione è stata adottata in tutto o in parte in assenza di specifica prospettazione da parte del reclamante.

L'appello della Pol. Castelveverde Calcio deve essere respinto anche per ciò che riguarda il merito. Diversamente da quanto sostenuto dalla società, risulta dagli atti del Comitato Provinciale di Roma che il Manfrè rivestiva all'epoca della gara la qualifica di Responsabile Tecnico presso lo stesso Comitato Provinciale, di talché, quale Dirigente Federale a norma dell'art. 10, comma 1, N.O.I.F. (in quanto componente di un organismo a carattere tecnico), non avrebbe dovuto partecipare, addirittura come calciatore, all'attività agonistica di una società che peraltro svolgeva attività federale anche in ambito giovanile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Castelveverde Calcio di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ALLEGRETTI RICCARDO E L'AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 303 del 25.3.2004)

Con la decisione impugnata, a seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale in data 19 febbraio 2004, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti ha affermato la responsabilità, oltre che - in via oggettiva ex art. 2, comma 4, C.G.S. in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato - della società (punita a tal riguardo con l'ammenda di € 5.000,00) attualmente reclamante, del calciatore Allegretti Riccardo, reo di aver volontariamente indotto in errore con gesti e parole il direttore di gara (Sig. Pierluigi Collina) al momento dell'identificazione dell'autore di una condotta scor-

retta passibile di un provvedimento di ammonizione, durante l'incontro di Serie A Sampdoria/Modena del 21 dicembre 2003.

Il detto calciatore è stato dunque sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara, avendo tenuto, nel corso del detto incontro, un comportamento evidentemente difforme dai dettami di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S..

Il procedimento ha preso le mosse, invero, dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio inquirente federale a seguito di richiesta del Giudice Sportivo, il quale, con provvedimento del 23 dicembre 2003, dopo aver visionato il filmato della gara sopra citata, ai sensi dell'art. 31, comma a2), C.G.S., ha accertato che si era verificato un errore con sostituzione di persona e che quindi era stato sanzionato con l'ammonizione un calciatore diverso (Allegretti) da quello responsabile della condotta scorretta (Ungari).

In particolare il Giudice Sportivo, deliberato di infliggere l'ammonizione non al calciatore Allegretti, bensì al calciatore Ungari (come quinta ammonizione, trattandosi di calciatore che risultava dal medesimo Comunicato Ufficiale squalificato per una giornata di gara per effetto della quarta ammonizione già ricevuta al 23° del primo tempo dell'incontro in questione, causa comportamento scorretto nei confronti di un avversario), ha trasmesso copia del rapporto arbitrale, nonché del filmato televisivo, all'Ufficio Indagini per quanto di sua competenza, in ordine, appunto, al comportamento del calciatore Allegretti nella fase immediatamente precedente la notifica allo stesso dell'ammonizione ad opera del direttore di gara.

Di qui, esperiti gli opportuni accertamenti da parte dell'Organo inquirente, il deferimento a cura della Procura Federale del calciatore Allegretti per violazione dell'art. 1 C.G.S. e del Modena per responsabilità oggettiva.

Avverso la pronuncia impugnata della Commissione Disciplinare, la società F.C. Modena, con il reclamo in trattazione, premessi alcuni cenni censori sull'eccessiva stringatezza motivazionale dell'avversata decisione di prime cure, si è soffermata in particolar modo sulla carenza di adeguati supporti probatori, comprensivamente delle immagini televisive, circa il presunto comportamento sleale ed antisportivo dell'Allegretti, nonché sull'atteggiamento ben più morbido e accondiscendente tenuto in circostanze analoghe dal primo Collegio giudicante (con riguardo, ad esempio al caso "Gautieri").

La società modenese ha concluso, pertanto, per l'annullamento delle sanzioni inflitte al calciatore ed alla società medesima, il proscioglimento da ogni addebito loro contestato e, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima dell'ammonizione.

Orbene, tutto ciò premesso, la presente Commissione d'Appello ritiene che non sussistano profili convincenti e giuridicamente rilevanti, alla luce delle deduzioni della parte reclamante, per sovvertire il responso formulato in primo grado, seppur sinteticamente, dalla competente Commissione Disciplinare.

Le risultanze, anche televisive (utilizzabili ai sensi dell'art. 31, lett. a2), C.G.S.), depositate in atti, oltre ai chiarimenti forniti all'inquirente federale dal Sig. Collina, rendono in effetti evidente che l'Allegretti, approfittando anche della concitazione del momento e dell'obiettivo sovrapporsi di situazioni di gioco in fase dinamica (applicazione della regola del vantaggio) che non ha consentito al direttore di gara di avere una chiara visione dei responsabili di ciò che stava accadendo, si è autoaccusato (probabilmente per favorire un compagno di squadra già sanzionato) di una condotta scorretta perpetrata ai danni di un avversario, integrando un comportamento ingannatorio che di per sé costituisce un grave *vulnus* inferto ai principi generalissimi consustanziali dell'ordinamento sportivo e del *fair play*, per come sanciti dall'art. 1 C.G.S., e rendendosi in definitiva responsabile della violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

La sanzione da ricollegare ad un siffatto tipo di comportamento non può necessariamente essere lieve, anche a titolo monitorio, e pertanto non vi è motivo alcuno per ridurre le sanzioni, connotate da tenuità, irrogate in primo grado al calciatore e, in via oggettiva,

alla reclamante società di pertinenza, né il richiamo di fattispecie presuntivamente similari (es. caso Gautieri) appare conferente all'odierna vertenza.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Modena di Modena e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. SOFIA/BARRESE DEL 29.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 dell'8.4.2004)

Causa vecchie "ruggini" risalenti alla gara di andata (danneggiamento pulmino squadra ospite ecc.), la squadra di cui alla società attualmente reclamante, recatasi il 29 febbraio 2004 a Campobello di Licata presso il campo del S. Sofia per disputare regolarmente la gara del Campionato di Promozione, trovava al suo arrivo un'atmosfera decisamente "minacciosa", che non si traduceva però in alcun tentativo di contatto o comunque non comportava il passaggio a "vie di fatto".

Al riguardo, risulta particolarmente indicativo il rapporto del Commissario di Campo ed il contenuto della deposizione resa dal medesimo presso la locale Stazione dei Carabinieri, avendo egli parlato solamente di insulti, minacce ed invettive verbali, e facendo anzi riferimento all'assicurazione che avrebbe ricevuto dalla dirigenza della squadra ospitante circa il fatto che "non sarebbe successo nulla" e che si trattava solo di uno "sfogo" (che però non terminava) dovuto unicamente al trattamento ricevuto nella gara di andata".

La Barrese decideva, comunque, di non scendere in campo e di sporgere denuncia verso ignoti per minacce presso la locale Stazione dell'Arma.

Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 43 del 10 marzo 2004), sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 42 del 3 marzo 2004, respingeva il reclamo della Barrese, ritenendo che i pur gravi e deprecabili fatti avvenuti prima dell'inizio della gara non potevano giustificare la decisione assunta dal dirigente accompagnatore della stessa di non disputare la gara, non potendosi, tra l'altro, non rimarcare come, in ogni caso, la presenza delle Forze dell'ordine, nel frattempo intervenute, sarebbe stata sufficiente a garantire la regolarità dell'incontro previsto.

Nondimeno il giudice di prime cure, consapevole della necessità di dover fortemente censurare, e quindi adeguatamente sanzionare, gli accadimenti in questione, oltre che infliggere alla Barrese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 258,00, deliberava anche di sanzionare il Santa Sofia con l'ammenda di € 1.000,00.

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare rigettava l'appello proposto dalla Barrese, ritenendo tra l'altro di doversi scrupolosamente attenere agli atti e documenti relativi alla gara (referto di gara, rapporto del Commissario di campo).

Con il reclamo in trattazione, la Barrese medesima, deducendo la falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F., è tornata ad insistere sulla circostanza che andava esclusa qualsivoglia sua responsabilità per il mancato svolgimento della partita, visti i gravissimi e deplorabili episodi accaduti.

Lamendando, inoltre, la contraddittoria, erronea ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ha concluso, in definitiva, in via principale per l'annullamento del provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia e la conseguente irrogazione ai danni del Santa Sofia della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica, in via subordinata quanto meno, ricorrendo le circostanze di carattere eccezionale di cui all'art. 12, comma 4, C.G.S., per l'ordine di disputare la partita, mai giocata.

Il gravame non merita accoglimento.

Chiamata a giudicare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., non nel "merito" della controversia e dei fatti accaduti, bensì, in sede di terzo grado di giudizio, in ordine alla de-

nonziata falsa applicazione dell'art. 53 delle N.O.I.F., in tema di rinunzia alla gara, nonché circa l'omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la Commissione d'Appello Federale rileva l'insussistenza di motivi per sovvertire, in punto di legittimità, le argomentazioni giuridiche rese dalla Commissione Disciplinare.

Mancano, in particolare, riscontri ufficiali che mettano in discussione le risultanze dei referti inerenti alla gara ed agli avvenimenti accaduti, con riferimento, soprattutto, al rapporto stilato dal Commissario di Campo, che ha dato sì conto delle minacce e delle reiterate invettive ai danni della squadra reclamante al momento dell'arrivo presso l'impianto ospitante, ma al tempo stesso ha rappresentato che mai vi è stato rischio concreto di aggressione e di contatto fisico.

Anche la vicenda del coltello che da sotto il maglione, con fare minaccioso, sarebbe stato mostrato da un non meglio identificato calciatore o dirigente del S. Sofia nei confronti dei calciatori ospiti, costituisce solo oggetto di una dichiarazione *de relato*, non accompagnata da alcun altro supporto almeno indiziario.

In definitiva, senza voler sminuire la gravità ed assoluta deprecabilità dei fatti accaduti, non sembra che, allo stato, esistessero giustificati motivi perché la Barrese rinunciase a disputare la gara, considerato anche che successivamente ai fatti si era ristabilita, grazie anche all'intervento delle Forze dell'ordine, un'atmosfera minima di serenità ai fini della regolare disputa dell'incontro.

Né risultavano sussistere, anche in termini, appunto, di situazione inerente la sicurezza e l'ordine pubblico, circostanze di portata eccezionale tali da giustificare, ad oggi, l'ordine di disporre l'effettuazione della partita mai giocata, ai sensi dell'art. 12, comma 4, C.G.S..

Per il complesso dei sopraindicati motivi, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE MARA ZABBEO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

La società U.S. Pontevigodarzere, con raccomandata del 9 gennaio 2004, ha proposto appello alla C.A.F. avverso l'annullamento del tesseramento della calciatrice Zabbeo Mara, nata il 7.8.1981, in proprio favore, disposto dalla Commissione Tesseramenti con il Com. Uff. n. 14/D del 9 dicembre 2003, chiamata a pronunciarsi in merito a seguito di reclamo proposto dalla madre della calciatrice Signora Riatto Loredana per non aver quest'ultima sottoscritto la richiesta di tesseramento della figlia.

Rileva la C.A.F. che l'appellante U.S. Pontevigodarzere, nonostante le richieste della Segreteria della C.A.F., non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo inviare alla Commissione la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte, come viceversa prescritto dall'art. 29 comma 5 C.G.S..

Tale inadempienza comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 9 C.G.S. e ne preclude conseguentemente l'esame nel merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova). Dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ELISA BLANDA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

La società U.S. Pontevigodarzere, con raccomandata del 9 gennaio 2004, ha proposto appello alla C.A.F. avverso l'annullamento del tesseramento della calciatrice Blanda

Elisa, nata il 7.3.1986, in proprio favore, disposto dalla Commissione Tesseramenti con il Com. Uff. n. 14/D del 9 dicembre 2003, chiamata a pronunciarsi in merito a seguito di reclamo proposto dalla madre della calciatrice Signora De Rosa Dora per non aver quest'ultima sottoscritto la richiesta di tesseramento della figlia.

Rileva la C.A.F. che l'appellante U.S. Pontevigodarzere, nonostante le richieste della Segreteria della C.A.F., non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di inviare alla Commissione la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte, come viceversa prescritto dall'art. 29 comma 5 C.G.S..

Tale inadempienza comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 9 C.G.S. e ne preclude conseguentemente l'esame nel merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova). Dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. BORO RE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORO RE/SINISCOLA DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 36 dell'8.4.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 dell'8 aprile 2004, ha respinto il reclamo dell'U.S. Borore avverso il risultato (0-3) della gara U.S. Borore/Siniscola del 21.4.2004.

Il reclamo dell'U.S. Borore aveva ad oggetto la posizione del calciatore del Siniscola, Conteddu Giovanni Maria, espulso dal campo, nella gara Siniscola/Bonora del 14.3.2004 e squalificato per una gara, a seguito di pubblicazione del Com. Uff. n. 33 del 18 marzo 2004, in quanto, secondo la reclamante, lo stesso non era legittimato a partecipare alla predetta gara, non avendo scontato, al 21.4.2004, la squalifica. La mancata partecipazione del Conteddu nella gara di recupero Siniscola/96 Desulese del 17.3.2004, non disputata per il mancato arrivo della 96 Desulese, non avrebbe, infatti, consentito al calciatore di scontare regolarmente la squalifica.

Per questo motivo veniva richiesta, per la Siniscola, la sanzione della perdita della gara per 0-3.

La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo in quanto, ex art. 17, comma 1 n. 4, C.G.S., "le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione effettiva", situazione verificatasi nel caso in esame.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la U.S. Borore, sostenendo che, soltanto in data 25.3.2004 con il Com. Uff. n. 34 il Giudice Sportivo ha deliberato di infliggere alla società 96 Desulese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, a favore della Siniscola e che, quindi, solo da quel giorno la gara in esame ha conseguito "un risultato valido agli effetti della classifica e non anche il 21.3.2004, giorno della gara Borore/Siniscola" con le conseguenze previste dalle norme del C.G.S..

Di conseguenza, la ricorrente richiedeva la sanzione della perdita della gara per la Pol. Siniscola con il punteggio di 0-3, in suo favore.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, l'art. 17 comma 1 n. 4 C.G.S. dispone che "le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione effettiva".

Nel caso in esame la gara Siniscola/96 Desulese (alla quale il Conteddu non ha, in alcun modo, partecipato) ha, indubbiamente, conseguito un risultato valido agli effetti della classifica, stante la mancata ingiustificata presentazione di quest'ultima società.

Gli effetti della predetta mancata presentazione della 96 Desulese si sono prodotti il giorno della gara e non in quello della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.

Ragionando "a contrario" il giocatore Conteddu sarebbe stato costretto a scontare, contro ogni senso logico e sistematico, due giornate di squalifica e non solamente la giornata inflittagli dal Giudice Sportivo.

Per completezza, va aggiunto che il discorso sarebbe stato diverso se la gara, non disputata per la mancata presentazione della 96 Desulese, non fosse stata, per un qualsiasi motivo non omologata dal Giudice Sportivo.

Deve essere, pertanto, incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Borore di Borore (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. MARTINA AVVERSO:

- LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MORELLI DONATO PER MESI DUE;

- LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DI BARI RICCARDO PER MESI DUE E GG. 15, NONCHÉ LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI A NORMA DEGLI ARTT. 1 E 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI;

- LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 AD ESSA SOCIETÀ;

A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 252/C del 23.4.2004)

L'A.C. Martina S.r.l. in persona del legale rappresentante avvocato Gianfranco Chiarelli, Presidente, ha presentato ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 257/C del 28 aprile 2004 con la quale veniva inflitta a Riccardo Di Bari e Donato Morelli tesserati per la detta società rispettivamente la sanzione di mesi 2 e giorni 15 e mesi due di inibizione ed alla Società Martina la sanzione dell'ammenda di Euro 1.500,00; al Di Bari inoltre veniva inibita l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori sportivi.

Tale decisione era originata dal deferimento del Procuratore Federale relativo ai fatti avvenuti il 31 gennaio 2004 durante le operazioni di trasferimento di calciatori, con conseguente alterco fra il citato Di Bari tesserato per la Società Martina, e Vignoni Sergio direttore sportivo della società Padova Calcio. Il Di Bari veniva deferito inoltre per violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento dei direttori sportivi in quanto aveva esercitato tale attività senza essere iscritto nel relativo albo.

Ritiene la C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare debba essere confermata in quanto le argomentazioni svolte dalla ricorrente non sembrano degne di diverso giudizio. Risulta infatti chiaramente dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, presente al fatto, che costituisce documento ufficiale ed in quanto tale, fonte di prova privilegiata per gli Organi della giustizia sportiva, che fra il Di Bari e il Vignoni ebbe luogo non un semplice alterco verbale, come sostenuto nel ricorso della Società Martina, bensì una vera e propria rissa con scambio di colpi. Correttamente quindi il Di Bari è stato ritenuto responsabile di violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (così come peraltro anche il Vignoni che però non ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare), mentre la Società Martina deve rispondere della violazione dell'art. 2 comma dello stesso codice per responsabilità diretta ed oggettiva per gli addebiti contestati ai propri tesserati. Altret-

tanto provata è la responsabilità del Di Bari per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di direttore sportivo nel corso della stagione 2003-2004 in favore della società Martina senza essere iscritto nel relativo elenco.

Le sanzioni inflitte appaiono eque e vanno pertanto confermate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Martina di Martina Franca e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA S.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI CINQUE INFLITTA AL CALCIATORE FANELLI LORENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica respingeva il reclamo della Pro Calcio Cittaducale con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 aprile 2004, reclamo proposto avverso i provvedimenti di perdita della gara (Casette/Pro Cittaducale del 6.3.2004) e di squalifica dei calciatori Fanelli Lorenzo (fino al 10.3.2009), Poscente Stefano e Carlone Francesco (fino al 10.6.2004) a seguito di aggressione e spintoni all'arbitro.

La reclamante chiede una rivalutazione dei fatti esclusivamente con riguardo alla sanzione inflitta al giovane calciatore Fanelli Lorenzo, sostenendo la non volontarietà dell'aggressione all'arbitro e richiedendo, quindi, una riduzione della squalifica inflitta al calciatore stesso.

La Commissione ha ritenuto la sussistenza di validi motivi per decidere la riduzione di due anni della squalifica del Fanelli e cioè fino al 10.3.2007.

L'appello in esame va così accolto parzialmente.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Pro Calcio Cittaducale di Cittaducale (Rieti), riduce la sanzione della squalifica sino al 10.3.2007. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO CALCIO/NUOVA SAN VITALIANO DEL 20.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004)

L'A.S. Barano Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 76 del 29 aprile 2001, con la quale - su ricorso della Soc. Nuova San Vitaliano per asserita posizione irregolare del calciatore Mennella Carmine - infliggeva al Barano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Campionato di Promozione, gara Barano/Nuova San Vitaliano del 20.3.2004).

Sostiene la ricorrente che la posizione del Mennella era invece del tutto regolare in quanto nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione, 2003/2004, come da Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., è stata data facoltà di partecipazione, in relazione all'età minima, ai calciatori "infrasedicenni" (cioè al di sotto dei sedici anni) nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34.3 delle N.O.I.F. che prescrive la rituale certificazione rilasciata dai competenti Comitati Regionali. Il calciatore Mennella Carmine, nato il 24 gennaio 1987, aveva pieno diritto a partecipare alla gara del 20 marzo 2004, in quanto, con il raggiungimento del diciassettesimo anno, non aveva più bisogno dell'autorizzazione prevista esclusivamente per i calciatori di età anagrafica di anni quindici per i quali il passaggio ad attività agonistiche di intensità maggiore rispetto ai campionati giovanili va valutato attraverso particolari certificazioni.

Ritiene la C.A.F. che tale tesi, basata su quanto risulta dagli atti ufficiali, sia da accogliere con conseguente annullamento della delibera impugnata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Barano Calcio di Barano d'Ischia (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL C.R.C. TI.F.A.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS NOVA GIUSSANO/TI.F.A.S. DEL 12.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 29.4.2004)

La C.R.C. Ti.F.A.S. ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia (C.U. n. 42 del 29 aprile 2004) che, accogliendo il reclamo della società A.S. Vis Nova Giussano, ha ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara Vis Nova Giussano/C.R.C. Ti.F.A.S. del 12.4.2004 terminata con il risultato di 3 a 2.

Il ricorso è inammissibile.

Il Comunicato Ufficiale n. 117/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha infatti stabilito l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti disponendo che per i procedimenti di ultima istanza avanti la C.A.F. l'appello deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società cointeressata entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata nel C.U. del Comitato Regionale.

Nel caso in esame l'impugnata decisione risulta pubblicata sul C.U. n. 42 del 29 aprile 2004 e la C.R.C. Ti.F.A.S. in data 30.4.2004 ha solo preannunciato reclamo presentando i motivi in data 4.5.2004 allorché era scaduto il termine perentorio come sopra indicato.

Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 32 n. 2 C.G.S. e del Com. Uff. n. 117/A del 20.1.2004, per tardività, l'appello come sopra proposto dal C.R.C. Ti.F.A.S. di Fino Mornasco (Como). Dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOJANO/ACLI CAMPOBASSO DEL 31.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 22.4.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul C.U. n. 40 del 22 aprile 2004, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Acli avverso la posizione irregolare del guardalinee della U.S. Bojano in ordine alla gara U.S. Bojano/U.S. Acli Campobasso del 31.3.2004, deliberava:

- di infliggere alla società U.S. Bojano la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0-3 della gara U.S. Bojano/U.S. Acli del 31.3.2004, e di comminarle l'ammenda di euro 50,00, relativamente alla posizione irregolare del guardalinee di parte, Sig. Silva Giuseppe;
- di comminare alla società U.S. Bojano l'ulteriore ammenda di euro 20,00 per assenza in panchina del dirigente accompagnatore.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Bojano sostenendo come l'assistente all'arbitro dalla stessa designato, e cioè Silva Giuseppe, fosse regolarmente censito per la società sul "Modulo di censimento scuola calcio" quale istruttore del settore giovanile e responsabile scuola calcio, depositato regolarmente il 15.10.2003.

Chiedeva pertanto il ripristino del risultato conseguito sul campo e annullamento delle sanzioni pecuniarie e in via subordinata che l'eventuale mancanza di tesseramento per la stagione 2003/2004 del Silva comportasse l'applicazione dell'art. 12 n. 6 lett. b) C.G.S. e non quello applicato dall'art. 12 n. 5 lett. b) C.G.S..

L'appello è infondato e va respinto.

Risulta dagli atti come il Silva Giuseppe non è stato tesserato dalla società U.S. Bojano a nessun titolo per la stagione sportiva 2003/2004 e pertanto *non aveva titolo a partecipare*, in qualità di assistente, alla gara in questione.

Ciò comporta, ai sensi dell'art. 12 n. 5 lett. b) C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DEL CALCIATORE CANTORO LUCAS MAXIMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ F.B.C. ISERNIA DA PARTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

Con raccomandata del 29.4.2004 il calciatore Lucas Maximiliano Cantoro ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Lega Professionisti Serie C che non prendeva atto dell'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale del predetto calciatore con la società Isernia Football Club S.p.A. perché ritenuta non valida.

In data 7.5.2004 il Cantoro ha tuttavia fatto pervenire alla C.A.F. una dichiarazione con la quale ha rinunciato al reclamo come sopra proposto (ex art. 29, 12° comma del Codice di Giustizia Sportiva).

Ne deriva che occorre dichiarare non luogo a provvedere in ordine al suddetto reclamo perché ritirato e conseguentemente disporre l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per intervenuta rinuncia al gravame, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Cantoro Lucas Maximiliano. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

13 - APPELLO DELLA AMA BRENTA CALCIO CEVA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CAMERANESE/AMA BRENTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 49 del 6.5.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, in merito alla gara Cameranesi/Ama Brenta Ceva del 18.4.2004, deliberava di assegnare gara persa alla società Cameranesi con il risultato di 0-3 a favore della Ama Brenta Calcio; di squalificare fino al 31.12.2004 il calciatore della Cameranesi Rivaldo Diego; di squalificare per due gare il calciatore dell'Ama Brenta Ceva Ferrero Fabio (C.U. n. 47 del 22 aprile 2004).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, decidendo sul reclamo della Cameranesi Calcio, che contestava l'entità della sanzione inflitta al calciatore e si doleva del riconoscimento della fondatezza della decisione del direttore di gara di sospendere la gara stessa (con le conseguenti statuizioni del Giudice Sportivo), confermava la squalifica del calciatore Rivaldo Diego fino al 31.12.2004 ed accoglieva il reclamo nella parte in cui si chiedeva la ripetizione della gara, disponendo la ripetizione della stessa (C.U. n. 49 del 6 maggio 2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'Ama Brenta Ceva sostenendo la giustezza dell'operato del direttore di gara che, a fronte dell'aggressione fisica subita

ad opera del calciatore Rivaldo della Cameranesse, che ne aveva determinato l'impossibilità fisica e psicologica a proseguire la gara, aveva decretato la sospensione definitiva.

Chiedeva pertanto che fosse cassata la decisione della Commissione Disciplinare e fosse confermata la decisione del Giudice Sportivo di assegnare gara persa alla Società Cameranesse Calcio con il risultato Cameranesse/Ama Brenta 0-3.

L'appello è fondato e va quindi accolto.

È incontestata l'avvenuta aggressione fisica subita dal direttore di gara ad opera del calciatore della Cameranesse Rivaldo Diego, aggressione che, come evidenziato nel supplemento di rapporto, determinava l'impossibilità per lo stesso di respirare regolarmente e lo costringeva, perdurando tale suo deficitario stato fisico, a decretare giustamente la sospensione della gara, così come stabilito dall'art. 64.2 N.O.I.F..

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'Ama Brenta Calcio di Ceva (Cuneo), annulla la decisione della Commissione Disciplinare, ripristina quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla A.C. Cameranesse la sanzione della perdita della gara per 3-0 e dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

14 - APPELLO DEL CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AL CALCIATORE COSTANTINO FRANCESCO FINO AL 30.9.2005 E AL SIG. DI SILVIO COSTANTINO FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 61 del 19.2.2004)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, alla riunione del 24 maggio 2004, l'esame dell'appello come sopra proposto dal Campo Boario Forti e Liberi di Latina.

15 - APPELLO DEL CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A SEGUITO DELLA GARA SAMAGOR/CAMPO BOARIO DELL'1.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 dell'11.3.2004)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, alla riunione del 24 maggio 2004, l'esame dell'appello come sopra proposto dal Campo Boario Forti e Liberi di Latina.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 51/C - RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2004

1 - APPELLO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBENEDETTESE/VITERBESE DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 5.5.2004)

La S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. in persona dell'amministratore unico Mario Bianchi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 263/C del 5 maggio 2004 e relativa alla gara Sambenedettese/Viterbese del 21 marzo 2004.

La Commissione Disciplinare aveva ritenuto di confermare la decisione del Giudice Sportivo che aveva omologato il risultato della gara acquisito sul campo ed irrogato alla Società Sambenedettese l'ammenda di euro 2.500,00.

La doglianza della Sambenedettese è relativa alla presunta violazione delle norme relative alla durata della gara (art. 64 N.O.I.F.), in quanto il direttore di gara avrebbe prima concesso, alla fine dei 90° regolamentari, cinque minuti di recupero facendone poi disputare soltanto una parte.

La Commissione Disciplinare ha correttamente rilevato che una parte dei minuti di recupero venne persa a causa esclusiva del comportamento rissoso dei calciatori in campo, che impedivano la possibilità di riprendere il giuoco. Ciò non significa, come pretende la reclamante, che l'arbitro abbia ridotto discrezionalmente la durata del tempo di recupero. D'altra parte non si può ritenere violata la regola relativa alla possibilità per l'arbitro di prolungare il già disposto ed esaurito recupero (violazione che peraltro non è stata sollevata dalla reclamante), in quanto trattandosi di decisione di natura tecnica non è impugnabile secondo la vigente normativa. Infine deve anche condividersi il giudizio della Commissione Disciplinare relativo al fatto che il mancato svolgimento del giuoco durante il tempo necessario per calmare gli animi dei giocatori, possa avere avuto influenza determinante sulla regolarità della gara.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. SGURGOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARI/SGURGOLA DEL 28.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 82 del 22.4.2004)

Con fax del 26.4.2004 la società A.S. Sgurgola Calcio preannunciava a mezzo fax appello alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in merito alla gara Casamari/Sgurgola Calcio del 28.3.2004, pubblicata con Com. Uff. n. 82 del 22 aprile 2004.

Al preannuncio seguivano le motivazioni della società appellante, con proposizione a mezzo fax, solo in data 13.5.2004.

L'appello non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.

Come prescritto dall'art. 33 C.G.S. i motivi di reclamo devono essere trasmessi alla C.A.F. entro il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.

Nella circostanza che ci interessa la società Sgurgola Calcio, pur preannunciando il 26.4.2004 ha omesso di far seguire le motivazioni entro il settimo giorno.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sgurgola Calcio di Sgurgola (Frosinone). Ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'A.C. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRESELLE/BELVEDERE DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)

La società A.C. Belvedere adiva la C.A.F., con lettera raccomandata del 7.5.2004, avverso il pronunciamento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto inerente la gara indicata in epigrafe, pubblicato con Com. Uff. n. 45 del 21 aprile 2004.

L'incontro oggetto dell'appello, Torreselle/Belvedere del 18.4.2004, era valido per la quartultima giornata del Campionato di 2ª Categoria e come tale ricadeva nella disciplina dell'abbreviazione dei termini procedurali, come disposto dal Com. Uff. n. 117/A del 20 gennaio 2004, che per la fattispecie in esame prevedeva che i reclami alla C.A.F. relativi alla posizione irregolare di un calciatore fossero proposti entro le ore 12,00 - a mezzo telefax - del giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff. della Commissione Disciplinare, dando prova nella trasmissione del contestuale invio alla controparte.

Non essendosi attenuta a tale disposizione l'appellante società Belvedere, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. e del Com. Uff. n. 117/, per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Belvedere di Belvedere di Tezze (Vicenza). Ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'U.S. ARLUNESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGHIGNOLO/ARLUNESE DEL 6.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43 del 7.5.2004)

La società U.S. Arlunese, con comunicazione a mezzo telefax del 10.5.2004, proponeva appello alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, Com. Uff. n. 43 del 7 maggio 2004, che aveva inflitto la sanzione della perdita della gara Vighignolo/Arlunese del 2.5.2004, per posizione irregolare del calciatore Carrettoni Andrea Aldo.

L'appello è inammissibile.

Dispone il Com. Uff. 117/A del 20 gennaio 2004 che gli appelli alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare devono essere proposti entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con comunicazione proposta a mezzo telefax.

Non avendo l'appellante rispettato tale termine (essendo sabato 8.5.2004 giorno libero), il reclamo deve dichiararsi inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S. e del Com. Uff. 117/A del 20 gennaio 2004 relativo all'abbreviazione dei termini.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. e del Com. Uff. n. 117/A, per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Arlunese di Arluno (Milano). Ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. LO MONACO PIETRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'A.S. ACIREALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., NONCHÉ DELL'A.S. ACIREALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE

ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 271 del 12.5.2004)

In data 9 aprile 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C i Signori Antonino Pulvirenti, presidente della Società Sportiva Acireale S.r.l. e Pietro Lo Monaco, amministratore delegato della stessa Società, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., per aver impugnato davanti al Tribunale di Firenze, in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell'ordinamento federale, il lodo emesso in data 9.10.2003 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C, previsto dall'art. 9 dell'Accordo Collettivo A.DI.SE. nella controversia economica instaurata dall'ex segretario Sig. Giuseppe Jodice.

Con il medesimo atto veniva altresì deferita la Società Acireale S.r.l., ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Gli incolpati si difendevano sostenendo di aver agito in buona fede, nel convincimento che la clausola compromissoria non potesse trovare applicazione in controversie relative ai rapporti di lavoro, regolati da norme di natura pubblicistica, di applicazione necessaria ed immediata sia nell'ordinamento dello Stato, sia in quello calcistico. Rilevavano inoltre che la norma di cui veniva contestata la violazione appariva di difficile interpretazione, tanto che la stessa Procura Federale, prima ancora di disporre il deferimento, aveva chiesto l'avviso della Corte Federale in ordine alla violazione o meno della clausola compromissoria nel caso di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione.

La Commissione Disciplinare pur aderendo all'interpretazione resa dalla Corte Federale nel senso che l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, senza la preventiva autorizzazione, integra la violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, osservava che, nel caso di specie, risultava carente l'elemento psicologico dell'illecito, riconoscendo in favore dell'incolpato Lo Monaco l'errore scusabile, in considerazione della notevole difficoltà interpretativa rappresentata dal contrasto - quanto meno apparente - tra la norma dell'art. 5 Legge 11.8.1973 n. 533 (che ammette il ricorso alle procedure arbitrali a condizione che non venga pregiudicata la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria) ed il disposto dell'art. 27 comma 2 dello Statuto Federale che si direbbe preclusivo di tale facoltà.

Consequentemente, con delibera pubblicata sul C.U. n. 271/C del 12 maggio 2004, proscioglieva i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.

Contro la decisione di primo grado ha proposto appello il Procuratore Federale, eccependo in primo luogo che non può ritenersi sussistere, nel caso di specie, un errore scusabile, sia perché tale conclusione contrasta con il principio generale che "ignorantia legis non excusat", sia perché la lettura dell'art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale (che prevede espressamente che le decisioni del Collegio sono definitive ed immediatamente esecutive) doveva ingenerare in capo al Lo Monaco quanto meno il dubbio sulla impugnabilità del lodo arbitrale innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in assenza della preventiva autorizzazione prevista dallo Statuto Federale. Ha rilevato inoltre il Procuratore Federale che il procedimento interpretativo davanti alla Corte Federale era stato sollecitato non in relazione ad una situazione di incertezza oggettiva riguardante la validità delle norme poste a fondamento del deferimento, bensì per motivi di opportunità, dal momento che la Società Acireale aveva addotto, a sostegno della propria azione di fronte all'A.G.O., la nullità della clausola compromissoria in questione per violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale. In conclusione, ha chiesto che venga accertato che il Lo Monaco ha agito con colpa avendo ommesso di adottare l'ordinaria diligenza, richiesta al destinatario di norme federali, nell'assumere iniziative formalmente vietate dall'ordinamento sportivo.

La Società Acireale ha depositato proprie controdeduzioni, sostenendo che l'oggettiva difficoltà interpretativa dell'art. 9 del contratto collettivo Società - Direttori Sportivi in relazione al disposto dell'art. 27 comma 2 dello Statuto Federale costituisce elemento sufficiente a far ritenere scusabile l'errore commesso dalla Società Acireale nell'adire la giustizia ordinaria senza autorizzazione federale; tanto evidente appare tale difficoltà che la stessa Procura Federale, prima ancora di disporre il deferimento dell'Acireale, ha sollecitato l'interpretazione della Corte Federale sul quesito se sia integrata la violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione dell'art. 10 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9 dell'accordo collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale.

Per altro verso, la Soc. Acireale ha comunque evidenziato il proprio comportamento assolutamente trasparente nella vicenda in esame, rilevando di aver preventivamente avvisato la Lega Professionisti Serie C circa l'intenzione di impugnare il lodo arbitrale dinanzi all'A.G.O. e di aver immediatamente abbandonato il procedimento instaurato davanti al Giudice ordinario, appena venuta a conoscenza del parere espresso dalla Corte Federale. Pertanto ha chiesto la conferma della delibera emessa in primo grado dalla Commissione Disciplinare.

La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Al fine di valutare la scusabilità dell'errore commesso dalla Società Acireale impugnando avanti all'Autorità giudiziaria, senza preventiva autorizzazione, il lodo emesso dal Collegio Arbitrale nella vertenza economica instaurata dall'ex segretario della Società Sig. Giuseppe Iodice, è necessario procedere ad una pur sommaria disamina della disciplina dell'Accordo Collettivo applicabile al caso di specie in correlazione con la norma statutaria (art. 27, 2° comma) che vieta l'impugnazione del lodo arbitrale davanti all'Autorità giudiziaria in mancanza di autorizzazione.

L'art. 9 ultimo comma dell'Accordo Collettivo F.I.G.C./A.DI.SE., che devolve al Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie tra Società e tesserati, richiama espressamente l'art. 5 della Legge 11 agosto 1973 n. 533. Tale norma consente l'arbitrato irrituale in materia di lavoro ove esso sia espressamente previsto da contratti ed accordi collettivi, precisando che il ricorso alle procedure arbitrali deve avvenire senza pregiudizio per la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. L'art. 27, comma 2, dello Statuto preclude invece tale facoltà, o quanto meno la limita subordinandola alla preventiva autorizzazione.

Il tenore delle norme richiamate comporta, come esattamente osservato dalla Commissione Disciplinare, una oggettiva difficoltà interpretativa dell'art. 9 del contratto collettivo, rendendo scusabile l'errore in cui è incorsa la Società Acireale nel ritenere che la disposizione imperativa ed inderogabile dell'art. 5 legge 11.8.1973 n. 533 debba intendersi immediatamente ed autonomamente inserita nell'art. 9 del contratto collettivo in esame, col risultato di consentire senza limiti l'impugnazione dei lodi arbitrali davanti al giudice ordinario.

A maggior ragione l'errore deve ritenersi scusabile, ove si consideri che anche il Procuratore Federale ha ritenuto necessario richiedere sull'argomento l'interpretazione della Corte Federale prima di procedere al deferimento.

Il fatto che la Corte abbia espresso l'avviso che l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell'art. 27 comma 2 dello Statuto, non modifica il giudizio sulla scusabilità dell'errore, poiché la buona fede dell'agente era comunque sussistente nel momento in cui è stata posta in essere la violazione addebitatagli.

Pertanto, fermo restando il principio stabilito dalla Corte Federale, che ha affermato l'antigiuridicità dell'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, e pur dovendosi quindi ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la violazione contestata al Lo Monaco, questi deve essere prosciolto per insussistenza dell'elemento soggettivo.

La delibera impugnata merita quindi integrale conferma.

Per questi motivi la C.A.F. respinge, conferma la decisione impugnata, riconoscendo l'errore scusabile dei deferiti, l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

6 - APPELLI DEL F.C. ISERNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIDELIS ANDRIA/ISERNIA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 275/C del 14.5.2004)

L'Isernia Football Club ha interposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 275/C del 14 maggio 2004, che ha respinto il reclamo proposto dall'Isernia avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla regolarità della gara Fidelis Andria/F.C. Isernia disputata il 9.5.2004.

Sostiene l'appellante che l'arbitro aveva posto termine alla gara in questione senza concedere alcun tempo di recupero, o quanto meno concedendolo in misura inferiore rispetto a quanto dovuto, in rapporto alle numerose interruzioni del giuoco verificatesi durante il secondo tempo, per lancio di fumogeni ad opera dei sostenitori della Fidelis Andria e per sostituzioni operate da entrambe le squadre.

Così facendo, il direttore di gara avrebbe violato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, il disposto della Regola di giuoco 7, che impone all'arbitro di "...prolungare ciascun periodo di tutto il tempo che egli giudicherà sia stato perduto per sostituzione, trasporto di calciatori infortunati fuori dal terreno di giuoco, comportamento ostruzionistico o per altre cause". Conseguentemente, la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento.

La ricorrente conclude chiedendo che la C.A.F. voglia ordinare la ripetizione della gara Fidelis Andria/F.C. Isernia disputata il 9.5.2004.

La C.A.F. rileva che il ricorso è privo di fondamento.

Come osservato dai primi giudici, per principio consolidato l'arbitro è il cronometrista ufficiale della gara e le valutazioni da lui compiute al riguardo sono insindacabili.

La Regola 7 richiamata dall'appellante dispone infatti che il giudizio sul tempo perduto e da recuperare spetta esclusivamente all'arbitro.

Si deve inoltre rilevare che il rapporto arbitrale vi è assoluta coerenza tra la descrizione degli episodi disciplinarmente rilevanti verificatesi durante il secondo tempo della gara ed il tempo neutralizzato dall'arbitro. Ne deriva che lo svolgimento della gara in esame è stato assolutamente regolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Isernia di Isernia e dispone incamerarsi la relativa tassa.

